



Ministero della Giustizia

ACCORDO SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

Il giorno 6 maggio 2026 presso la sede del Ministero della giustizia

LE PARTI

Visto il C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025 e, in particolare, gli articoli: 7 (*Contrattazione integrativa: soggetti, livelli e materie*), 8 (*Contrattazione integrativa: tempi e procedure*), 20 (*Turnazioni*), 32 (*Fondo risorse decentrate: incrementi*), 33 (*Fondo risorse decentrate: utilizzo*);

Visto il C.C.N.L. del comparto Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018 e, in particolare, gli articoli: 20 (*Reperibilità*), 76 (*Costituzione Fondo risorse decentrate*), 78 (*Differenziazione del premio individuale*)

Visto il C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 con particolare riferimento alle particolari posizioni di lavoro, la cui disciplina, nelle more della definizione del nuovo sistema indennitario, viene aggiornata e definita con il presente accordo;

Considerato che le indennità per particolari posizioni di lavoro sono definite e attribuite sulla base dei principi di carattere generale che regolano l'erogazione di tale particolare emolumento ricorrendo le condizioni previste dall'art. 33, comma 2, lett. d), del citato C.C.N.L. 2022-2024, che l'attribuzione non avviene in maniera generalizzata e per prestazioni che rientrano nella mansione del dipendente bensì nei casi in cui la prestazione comporta un particolare aggravio, disagio, rischio o responsabilità quale presupposto indispensabile per l'attribuzione dell'emolumento, e che l'eventuale cumulo di compensi o indennità di natura accessoria è ammesso solo nel caso in cui siano correlati a causali e condizioni formalmente ed oggettivamente diverse;

Visto il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con D.M. 23 dicembre 2021;

Considerato che le risorse destinate al fondo di sede e demandate alla contrattazione a livello decentrato devono essere erogate in aderenza ai principi posti dalle vigenti normative in forza dei quali:

1. il pagamento deve essere correlato all'effettiva realizzazione dei miglioramenti di produttività misurabili e previamente definiti, secondo un metodo di programmazione per obiettivi e non è consentito erogare somme al personale per l'ordinaria attività lavorativa;
2. deve essere rispettato il principio della correlazione dei premi di produttività all'effettivo incremento della produttività;

3. non è, pertanto, consentita la c.d. erogazione “a pioggia” dei compensi fondata su motivazioni che si rivelino generiche e non riscontrabili;

Visto l’art. 23 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” laddove, per gli anni 2024 e 2025, sono previste specifiche risorse per la corresponsione di incentivi in favore del personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi del PNRR e sulla base dei criteri previsti in sede di contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo;

Considerato che il Ministero della giustizia ha individuato, a norma del comma 2 del citato art. 23, la quota di risorse di cui all’investimento M1C1-1.8 del PNRR da destinare all’incremento del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 nell’importo di € **80.000.000,00** come da direttiva del Ministro del 2 ottobre 2024, registrata dalla Corte dei conti il 2 dicembre 2024;

Preso atto che tali risorse sono corrisposte a tutto il personale amministrativo dei Tribunali, delle Corti d’appello e della Corte suprema di cassazione in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15% del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo;

Considerato che, secondo la procedura delineata dal comma 4 del medesimo art. 23, il Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR ha disposto, con provvedimento del 11.09.2025 il trasferimento del suddetto importo di € 80.000.000,00 dai conti corrente di tesoreria di cui all’art. 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa;

Vista la nota prot. DPF-0026825-P-21/04/2026 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, rinviando anche a quanto evidenziato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.O.P. con nota prot. 88382 del 20/04/2026, ha proceduto all’accertamento congiunto previsto dall’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, esprimendo parere favorevole all’ulteriore corso dell’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 16 settembre 2025, con le osservazioni e condizioni ivi indicate;

Ritenuto di condividere e recepire dette osservazioni

CONCORDANO

Art. 1

Campo di applicazione - destinatari

Il presente contratto collettivo nazionale integrativo disciplina l’utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2024 e si applica a tutto il personale non dirigenziale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell’Amministrazione degli archivi notarili, in servizio presso le medesime articolazioni nel corso dell’anno 2024.

Il presente contratto integrativo si applica al personale di ruolo, al personale amministrativo formalmente comandato da altre amministrazioni o enti e al personale assunto a tempo determinato, ivi compreso il personale assunto ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80

recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”.

Nell’Amministrazione giudiziaria è ricompreso il personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia e l’Unità di missione per l’attuazione del P.N.R.R.

Art. 2 **Risorse disponibili**

Le disponibilità del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è complessivamente pari ad **€ 96.073.579,00** ivi compresi gli oneri a carico dell’amministrazione, oltre a risorse pari ad **€ 80.000.000,00** destinate agli incentivi previsti dall’art. 23 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, citato in premessa.

L’importo di **€ 96.073.579,00** viene come di seguito ripartito:

Amministrazione giudiziaria	€ 81.139.097,00
Amministrazione penitenziaria	€ 8.814.054,00
Amministrazione giustizia minorile e di comunità	<u>€ 6.120.428,00</u>
Totale	€ 96.073.579,00

L’importo di **€ 80.000.000,00** è riferito all’Amministrazione giudiziaria ed è destinato al personale amministrativo dei Tribunali, delle Corti d’appello e della Corte suprema di cassazione sulla base del grado di conseguimento degli obiettivi PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti, stabiliti per l’anno 2024 e secondo i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa.

Le disponibilità del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 relativo all’Amministrazione degli Archivi notarili, non ricomprese negli stanziamenti di bilancio del Ministero, sono complessivamente pari a **€ 1.325.079,02** ivi compresi gli oneri a carico dell’amministrazione.

Le risorse sopra indicate sono da considerare nella disponibilità del confronto negoziale e sono al netto delle somme utilizzate per finanziare le progressioni economiche previste dal C.C.N.I. sottoscritto il 29 luglio 2010 e di quelle utilizzate per finanziare le progressioni economiche del personale come definite dall’art. 3 dell’accordo sottoscritto il 10 novembre 2011, di quelle relative all’Accordo 21 dicembre 2017, di quelle relative all’Accordo 10 gennaio 2019 e, da ultimo, di quelle relative all’Accordo 22 marzo 2023.

Art. 3 **Amministrazione Giudiziaria**

La quota del Fondo risorse decentrate per l’anno 2024 pari ad **€ 81.139.097,00** (compresi gli oneri a carico dell’amministrazione), destinata al personale in servizio presso gli uffici centrali dell’Amministrazione giudiziaria e presso gli uffici giudiziari nonché le risorse pari ad **€ 80.000.000,00** destinate agli incentivi previsti dall’art. 23 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 in favore del personale in servizio presso gli uffici giudiziari coinvolti nel conseguimento degli obiettivi PNRR di riduzione dei procedimenti civili pendenti, vengono utilizzate secondo le finalità e i criteri di seguito indicati.

1. Particolari posizioni di lavoro (indennità).

Una quota delle risorse di cui al presente articolo sono destinate nel limite di € 10.000.000,00 alla remunerazione delle particolari posizioni di lavoro come indicate e aggiornate, rispetto agli anni precedenti, in **allegato DOG n. 1** parte integrante e sostanziale dell'accordo.

2. Performance individuale.

Un importo pari a € 20.000.000,00 è utilizzato per remunerare il personale per l'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance, secondo i seguenti coefficienti:

valutazioni comprese tra 81 e 100	coeff. 1,00
valutazioni comprese tra 41 e 80	coeff. 0,80
valutazioni comprese tra 20 e 40	coeff. 0,40

Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all'unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all'art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base della media della valutazione conseguita nel triennio precedente e, in via residuale, della più elevata assiduità partecipativa.

3. Fondo di sede.

Un importo pari a € 51.139.097,00 costituisce il **fondo di sede** destinato alle finalità di cui all'art. 7, comma 7, del C.C.N.L. 2022-2024, da contrattare a livello decentrato entro 60 giorni dalla data di avvio della fase attuativa del presente accordo, che sarà comunicata con apposita circolare dell'amministrazione centrale.

Tali risorse sono destinate, in misura **non inferiore all'80 per cento**, all'erogazione di compensi finalizzati all'incentivazione della produttività e alla valorizzazione del merito, determinati sulla base dell'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali come risultanti dalla *performance* dell'unità organizzativa o di specifiche aree di responsabilità.

La *performance* dell'unità o area organizzativa viene valutata sulla base dei risultati connessi alle attività e agli obiettivi oggetto di **almeno uno dei documenti** ricompresi nel Sistema di misurazione e valutazione della performance o ulteriori documenti previsti nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria, come di seguito indicati:

- a) Ciclo della performance;
- b) Programma delle attività annuali previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;
- c) Programma per la gestione dei procedimenti civili e penali (ove adottati) di cui all'art. 37, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- d) Documento organizzativo generale predisposto dal Capo dell'Ufficio sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura attraverso la relativa Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti;
- e) Progetto organizzativo generale predisposto ai sensi della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura come da relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura;

- f) Altri programmi ispirati a *best practices* formalmente adottati e implementati nell'ambito degli uffici giudiziari e altri progetti di sviluppo organizzativo (anche di tipo informatico) condotti dall'Ufficio nell'anno di riferimento.

Il grado di conseguimento degli obiettivi dell'unità o area organizzativa, attestato dal responsabile della struttura ed espresso in termini percentuali, incide sulla valutazione del personale secondo la seguente parametrizzazione:

Conseguimento obiettivo			incidenza sulla valutazione
		> 80%	100%
> 60%	fino a	80%	80%
> 40%	fino a	60%	60%
> 25%	fino a	40%	40%
	fino a	25%	0%

I premi spettanti al personale verranno, altresì, determinati tenendo conto delle seguenti ponderazioni:

- ✓ assiduità partecipativa anche desumibile dai dati risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio;
- ✓ differenziazione per area sulla base dei seguenti coefficienti:

Area dei funzionari	coeff. 1,4
Area degli assistenti	coeff. 1,2
Area degli operatori	coeff. 1,0

La quota rimanente, per un importo **non superiore al 20 per cento**, viene destinata alla ulteriore valorizzazione e remunerazione della performance individuale, con riferimento al precedente punto 2, anche in relazione a specifiche attività o particolari responsabilità correlate alle peculiarità dell'ufficio, secondo le finalità di cui all'art. 7, comma 7, del C.C.N.L. 2022-2024.

Le risorse destinate alle finalità di cui ai precedenti punti 2 e 3 vengono distribuite a livello distrettuale sulla base del personale in organico e divise proporzionalmente al personale presente nell'ambito dei corrispondenti uffici.

Per gli uffici giudiziari nazionali e l'amministrazione centrale viene considerato il personale in organico. Per l'amministrazione centrale viene, altresì, considerato il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Per il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia la quota del fondo viene calcolata tenendo conto anche del personale ex-DGSIA distaccato, che non verrà considerato negli organici degli uffici di appartenenza.

In ragione della sostanziale sovrapposibilità degli obiettivi di *performance* organizzativa riconducibili al Fondo di sede e degli obiettivi PNRR di cui al successivo punto 4, in occasione della ripartizione delle risorse relative al Fondo di sede, per gli uffici giudicanti interessati (Tribunali, Corti d'appello, Corte di cassazione) viene applicato un coefficiente di perequazione 0,6.

Nelle more della soluzione delle criticità, come eventualmente segnalate dalla Scuola superiore della magistratura, connesse all'erogazione dei compensi accessori in favore del personale di cui si avvale la medesima Scuola ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e alla concreta attuazione delle disposizioni da ultimo recate dall'art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nell'ambito del medesimo fondo di sede un importo pari ad **€ 105.000,00** viene destinato all'incentivazione di detto personale, da contrattare sulla base delle finalità e dei criteri previsti nel presente accordo.

Analogamente, per il personale assegnato all'Ufficio del garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale e nelle more della soluzione delle criticità connesse all'erogazione dei compensi accessori, un importo pari ad € 33.000,00 viene destinato, nell'ambito del medesimo fondo di sede, all'incentivazione di detto personale, da contrattare sulla base delle finalità e dei criteri previsti nel presente accordo.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate al precedente punto 1 sono destinate ad incrementare le risorse destinate al fondo di sede.

4. Incentivi PNRR

La quota di risorse pari ad € 80.000.000,00 (compresi gli oneri a carico dell'amministrazione) è destinata alla corresponsione degli incentivi in relazione alla percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti nell'ambito dell'Ufficio giudiziario, quale contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali stabiliti dal PNRR - coerentemente al grado di conseguimento degli obiettivi annuali fissati dal Ministero per l'anno 2024 - secondo quanto previsto dall'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, citato in premessa.

L'incentivo è destinato al personale amministrativo in servizio (a qualsiasi titolo) presso i Tribunali, le Corti d'appello e la Corte di cassazione.

La *performance* dell'ufficio viene valutata sulla base di due parametri: la riduzione dell'arretrato civile e il *disposition time* civile.

Il 90 per cento delle risorse viene destinato agli incentivi connessi alla riduzione dell'arretrato civile; l'amministrazione centrale provvede alla sua ripartizione a livello di singolo ufficio giudiziario, tenendo conto della performance organizzativa come risultante dei dati riguardanti l'abbattimento dell'arretrato 2019 e delle pendenze 2022.

Considerato che l'obiettivo generale di riduzione dell'arretrato 2019 è stato stabilito dall'amministrazione nella misura del 95% alla data del 31.12.2024, a fini dell'attribuzione delle risorse a ciascun ufficio si tiene conto della seguente parametrizzazione:

Conseguimento obiettivo	coefficiente
> 95%	1,2
> 90% fino a 95%	1,0
> 80% fino a 90%	0,9
> 70% fino a 80%	0,7
> 50% fino a 70%	0,7
fino a 50%	0,0

Considerato che l'obiettivo generale di riduzione delle pendenze 2022 è stato stabilito dall'amministrazione nella misura del 75% alla data del 31.12.2024, a fini dell'attribuzione delle risorse a ciascun ufficio si tiene conto della seguente parametrizzazione:

Conseguimento obiettivo	coefficiente
> 75%	1,2
> 70% fino a 75%	1,0
> 60% fino a 70%	0,8
> 40% fino a 60%	0,6
> 30% fino a 50%	0,4
fino a 30%	0,0

La distribuzione, a livello di singolo ufficio, viene effettuata dall'amministrazione centrale sulla base della somma dei due coefficienti e della pianta organica degli uffici giudiziari. Per i Tribunali senza pianta organica, poiché interessati dal rinvio della chiusura disposta a seguito della riforma della geografia giudiziaria di cui al d.lgs. 155/2012, vengono considerate le piante organiche previgenti. Per il distretto di Trento, in assenza di pianta organica a seguito della delega di funzioni recata dal d.lgs. 16/2017, al personale assunto a tempo determinato ai sensi del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 vengono destinate risorse determinate sulla base di un importo medio pro-capite rilevato a livello nazionale e riferito al grado di conseguimento degli obiettivi dell'ufficio giudiziario di appartenenza.

Il restante **10 per cento** viene contestualmente ripartito sulla base dei dati riguardanti la riduzione del *disposition time* tra tutti i medesimi uffici giudiziari, in misura proporzionale al numero di definizioni svolte nel 2024 se queste superano il numero delle iscrizioni 2024 (*clearance rate* maggiore di 1) o il numero delle definizioni del 2023.

La distribuzione viene effettuata, a livello di singolo ufficio, sulla base del numero delle definizioni 2024 e della pianta organica.

Le risorse complessivamente attribuite a ciascun ufficio giudiziario, già commisurate al grado di conseguimento degli obiettivi di *performance* organizzativa PNRR per l'anno 2024, sono destinate alla liquidazione degli incentivi in favore degli aventi diritto sulla base delle medesime ponderazioni previste per la liquidazione del fondo di sede: assiduità partecipativa e differenziazione per area professionale.

Art. 4 **Amministrazione Penitenziaria**

La quota del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 pari ad **€ 8.814.054,00** (compresi gli oneri a carico dell'amministrazione), destinata al personale in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria, viene utilizzata secondo le finalità e i criteri di seguito indicati.

1. Posizioni organizzative.

Una quota del Fondo risorse decentrate di cui al presente articolo nella misura di **€ 1.612.584,00** è utilizzata per il pagamento delle indennità previste per le "posizioni organizzative", di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 2022-2024, come da allegato **DAP n. 1**.

2. Particolari posizioni di lavoro (indennità).

Un importo individuato nella misura massima di **€ 1.547.278,00** è utilizzato per remunerare le particolari posizioni di lavoro di cui all'allegato **DAP n. 2** e per gli importi ivi indicati.

3. Performance individuale.

Un importo pari a **€ 4.312.885,00** è utilizzato per remunerare il personale in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:

valutazioni comprese tra 81 e 100	coeff. 1,00
valutazioni comprese tra 41 e 80	coeff. 0,80
valutazioni comprese tra 20 e 40	coeff. 0,40

Si dovrà inoltre tenere conto della assiduità partecipativa, come risultante dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio.

Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all'unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all'art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base della media della valutazione conseguita nel triennio precedente e, in via residuale, della più elevata assiduità partecipativa.

4. Fondo di sede.

Un importo pari a euro € **1.341.307,00** costituisce il fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata destinato alla finalità di cui all'art. 7, comma 7, del C.C.N.L. 2022-2024 per remunerare la produttività ed il miglioramento dei servizi, sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente e salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative con riferimento al punto 3.

Si dovrà inoltre tenere conto, per il calcolo di quest'ultima quota, dei seguenti coefficienti di differenziazione per area:

Area dei funzionari	coeff. 1,4
Area degli assistenti	coeff. 1,2
Area degli operatori	coeff. 1,0

Le risorse individuate di cui ai precedenti punti 3 e 4 saranno distribuite in base all'organico vigente dei provveditorati regionali e divise fra gli istituti e servizi sulla base del personale effettivamente presente per l'anno di riferimento.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate ai precedenti punti 1 e 2 sono destinate ad incrementare le risorse di cui al punto 3 del presente articolo.

Art. 5

Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunità

La quota del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 pari a € **6.120.428,00** (compresi gli oneri a carico dell'amministrazione), destinata al personale in servizio presso gli uffici centrali e le articolazioni periferiche del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, viene utilizzata secondo le finalità e i criteri di seguito indicati.

1. Posizioni organizzative.

Una quota del Fondo risorse decentrate di cui al presente articolo nella misura di € **935.800,00** è destinata al pagamento delle indennità previste per le "posizioni organizzative" di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 2022-2024, come da **allegato DGMC n. 1**.

Nell'ambito della suddetta quota, l'importo di € 40.000 è destinato a n. 10 posizioni organizzative, corrispondenti alla direzione dei 10 Istituti penali per i minorenni, di livello non dirigenziale, per le quali il limite massimo del valore dell'indennità è elevato a € 4.000, in applicazione della disposizione di cui al comma 3 del citato art.17, in ragione della particolare responsabilità connessa alla gestione di strutture residenziali, operative h24, ove sono assegnati detenuti minorenni e giovani adulti.

2. Particolari posizioni di lavoro (indennità).

Una quota delle risorse nella misura massima di € **900.000,00** è destinata per remunerare le particolari posizioni di lavoro come individuate in **allegato DGMC n. 2** e per gli importi ivi indicati.

3. Performance individuale.

Un importo pari a € **3.427.628,00** è utilizzato per remunerare il personale in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base degli esiti del Sistema di misurazione e valutazione della performance e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:

valutazioni comprese tra 81 e 100	coeff. 1,00
valutazioni comprese tra 41 e 80	coeff. 0,80
valutazioni comprese tra 20 e 40	coeff. 0,40

Si dovrà inoltre tenere conto della assiduità partecipativa, come risultante dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio.

Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all'unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all'art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base della media della valutazione conseguita nel triennio precedente e, in via residuale, della più elevata assiduità partecipativa.

4. Fondo di sede.

Un importo pari a euro € **857.000,00** costituisce il fondo di sede a disposizione della contrattazione decentrata destinato alle finalità di cui all'art.7, comma 7, del C.C.N.L. 2022-2024 per remunerare la produttività e il miglioramento dei servizi sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente salvaguardando la destinazione di almeno il 20% delle somme alla valorizzazione del merito e della qualità delle prestazioni lavorative con riferimento al precedente punto 3).

Per il calcolo di quest'ultima quota si dovrà inoltre tener conto dei seguenti coefficienti di differenziazione per area:

Area dei funzionari	coeff. 1,4
Area degli assistenti	coeff. 1,2
Area degli operatori	coeff. 1,0

Le risorse individuate ai precedenti punti 3 e 4 saranno distribuite sulla base del personale previsto dalla dotazione organica di sede (DM 12.04.2023).

Eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate ai precedenti punti 1 e 2 sono destinate ad incrementare le risorse di cui al punto 3 del presente articolo.

Art. 6

Amministrazione degli Archivi Notarili

Le somme del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione ma al netto della spesa annua sostenuta per finanziare le progressioni economiche attribuite negli anni precedenti, tenuto conto altresì di risorse aggiuntive affluite per effetto di risparmi conseguiti a seguito delle cessazioni intervenute e degli incrementi contrattuali, ammontano (salvo diversa determinazione) ad € **1.325.079,02**.

Le stesse vengono utilizzate secondo le finalità indicate ai seguenti punti.

1. Posizioni organizzative.

Nelle more della definizione del nuovo sistema di classificazione del personale è attribuita al personale dell'area dei funzionari (già area terza) che ricopra incarichi di particolare responsabilità, l'indennità per le posizioni organizzative.

Sono complessivamente n. 113 le posizioni organizzative, indicate nell'**allegato UCAN n. 1** al presente accordo, previste per l'Amministrazione degli Archivi notarili. Le stesse sono così ripartite in ragione del diverso livello di responsabilità che comportano:

- a) 25 posizioni con attribuzione di un'indennità pari ad € 2.582,28;
- b) 30 posizioni con attribuzione di un'indennità pari ad € 1.807,60;
- c) 58 posizioni con attribuzione di un'indennità pari ad € 1.200,00.

Per il pagamento delle suindicate indennità di posizione organizzativa si utilizzeranno le risorse del fondo nella misura di € € **249.986,90**.

2. Particolari posizioni di lavoro (indennità).

Una quota delle risorse di cui al presente articolo è destinata alla remunerazione delle particolari posizioni di lavoro come di seguito indicate:

a) Maneggio valori.

L'indennità per maneggio di valori, stabilita nella misura complessiva di € **5.000,00**, stante l'utilizzo sempre più limitato del contante, spetta soltanto al personale che in forza di provvedimento formale è addetto in via continuativa ad un servizio che comporti maneggio di denaro o di valori, secondo gli importi di cui all'**allegato 2 UCAN**. La stessa non è cumulabile con l'indennità prevista per la remunerazione delle posizioni organizzative, salvo che le due indennità attengano a sedi diverse.

Laddove l'importo stanziato dovesse risultare insufficiente, si attingerà all'importo del fondo di sede per la completa corresponsione dell'indennità.

b) Indennità di turnazione.

Al personale che presta servizio presso l'UCAN con compiti di conducente di automezzi è corrisposta, per le connesse funzioni svolte, l'indennità di turnazione di cui all'**allegato UCAN n.2**. Le risorse destinate a tale indennità ammontano a complessivi € **1.500,00**.

3. Indennità di specifiche responsabilità – area assistenti.

Un importo pari ad € **22.000,00** è finalizzato all'attribuzione dell'indennità prevista dall'art. 54 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021 al personale dell'area assistenti che, con formali incarichi, abbia assunto la responsabilità di Archivi notarili distrettuali (benché limitata alle funzioni essenziali) o di Archivi notarili sussidiari. Tale indennità è riconosciuta, fino ad € **1.000,00** annui lordi, proporzionalmente al servizio prestato.

4. Performance individuale.

Un importo pari ad € **301.722,00** viene utilizzata per remunerare il personale in base all'apporto individuale profuso nell'attività lavorativa, sulla base della valutazione (Sistema di misurazione e valutazione della performance) e di quanto previsto dalla normativa vigente avuto riguardo alle disposizioni impartite in materia, secondo i seguenti coefficienti:

valutazioni comprese tra 81 e 100	coeff. 1,00
valutazioni comprese tra 41 e 80	coeff. 0,80
valutazioni comprese tra 20 e 40	coeff. 0,40

Ad una quota pari al 5% (con arrotondamento all'unità superiore) del personale soggetto alla valutazione della performance che ha conseguito il punteggio più elevato è attribuita la maggiorazione di cui all'art. 78 del CCNL Funzioni centrali 2016-2018 e, a tal fine, il premio individuale viene quantificato sulla base del coefficiente 1,30.

Nel caso di parità di punteggio il personale ricompreso nella quota del 5% viene individuato sulla base della media della valutazione conseguita nel triennio precedente e, in via residuale, della più elevata assiduità partecipativa.

5. Fondo di sede.

Un importo pari a euro **€ 744.870,12** costituisce il fondo di sede da contrattare a livello decentrato, per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, sulla base della valutazione e di quanto previsto dalla normativa vigente.

Tali risorse sono destinate, in misura **pari all'80 per cento (€ 595.896,10)**, all'erogazione di compensi finalizzati all'incentivazione della produttività e alla valorizzazione del merito, determinati sulla base dell'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, come risultanti dalla *performance* dell'unità organizzativa o di specifiche aree di responsabilità.

La *performance* dell'unità o area organizzativa, in considerazione del peculiare assetto organizzativo degli uffici interessati, viene valutata sulla base dei risultati connessi alle attività svolte e agli obiettivi fissati, collegati a quelli che formano oggetto di almeno uno dei seguenti documenti, previsti nell'ambito dell'amministrazione degli archivi notarili:

1. ciclo della performance;
2. standard di qualità per i servizi erogati all'utenza e nei rapporti con i fornitori;
3. programmi di diffusione di *best practices* formalmente adottati nell'ambito degli archivi notarili e progetti di corretta conservazione del materiale documentario.

Il grado di conseguimento degli obiettivi dell'unità o area organizzativa, attestato in termini percentuali dal responsabile della struttura, incide sui compensi diretti ad incentivare la produttività del personale secondo i seguenti parametri:

Conseguimento obiettivo			incidenza sulla valutazione
		> 80%	100%
> 60%	fino a	80%	80%
> 40%	fino a	60%	60%
> 25%	fino a	40%	40%
	fino a	25%	0%

I premi spettanti al personale verranno, altresì, determinati tenendo conto delle seguenti ponderazioni:

- assiduità partecipativa come risultante dal sistema di rilevazione delle presenze utilizzato presso ciascun ufficio;
- differenziazione per area sulla base dei seguenti coefficienti:
 - Area dei funzionari coeff. 1,4
 - Area degli assistenti coeff. 1,2
 - Area degli operatori coeff. 1,0

La quota rimanente, **pari al 20 per cento (€ 148.974,02)**, viene destinata alla ulteriore valorizzazione e remunerazione della performance individuale sulla base della valutazione, attraverso il vigente

sistema di misurazione. Nell'ambito delle valutazioni più elevate verranno remunerati gli apporti individuali particolarmente significativi che abbiano impresso un impulso decisivo al perseguimento delle performances dell'ufficio.

Le risorse destinate alle finalità di cui ai punti sub 4 e 5 (performance individuale e fondo di sede) vengono distribuite proporzionalmente sulla base della dotazione organica dei singoli Archivi notarili e dell'UCAN.

Le eventuali maggiori disponibilità, accertate a consuntivo, rispetto alle finalizzazioni individuate ai precedenti punti sub 1, 2 e 3 (posizioni organizzative, particolari posizioni di lavoro e indennità assistenti amministrativi) incideranno sulle risorse destinate al fondo di sede.

Art. 7

Personale in distacco sindacale

Per l'anno 2024 al personale in distacco sindacale viene riconosciuto un emolumento a titolo di "elemento di garanzia della retribuzione" secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. c), del C.C.N.L. 2022-2024.

Tale elemento retributivo viene determinato nella misura percentuale del 90% con riferimento alle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede il distacco (per distacchi attivati prima del 2022 si fa riferimento al valore medio dell'anno 2021), corrisposte a carico del Fondo risorse decentrate, con esclusione delle voci di cui all'art. 50, comma 2, lett. c), d), h), i) e j).

La liquidazione è disposta dall'articolazione di appartenenza ed è posta a carico del Fondo risorse decentrate, nell'ambito delle corrispondenti disponibilità destinate alle particolari posizioni, come corrispondentemente indicate nei precedenti articoli.

Qualora nell'anno precedente il distacco siano state liquidate due annualità o la liquidazione non sia avvenuta o sia avvenuta solo parzialmente, il riferimento è ad una intera annualità.

PER LA PARTE PUBBLICA

IL VICEMINISTRO
Capo della Delegazione di parte pubblica
Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto

PER LA PARTE SINDACALE

CONFSA UNSA

CISL FP

CONFINTESA FP

F.L.P.

Particolari posizioni di lavoro D.O.G. – anno 2024

1. Turnazioni.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del C.C.N.L. 2022-2024.

Al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 15% della retribuzione base mensile;
- b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione base mensile;
- c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione base mensile;
- d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione base mensile.

Gli importi dell'indennità sono rapportati alla retribuzione base mensile di cui all'art. 29, comma 2, lett. a), del CCNL 2022-2024.

L'indennità è corrisposta per un numero massimo di 12 turni, di cui 4 notturni.

Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato e alla volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto all'indennità in parola.

2. Reperibilità.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del C.C.N.L. 2016-2018.

Per ogni turno di reperibilità è corrisposta una indennità pari ad € 22,10 come determinata ai sensi del comma 7 del medesimo art. 20.

Per turni di durata inferiore alle 12 ore l'indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata della stessa, maggiorata del 10 per cento.

3. Maneggio valori.

L'indennità per il maneggio di valori spetta soltanto al personale che in forza di provvedimento formale è addetto in via continuativa ad un servizio che comporti maneggio di denaro o valori. Essa è fissata nelle seguenti misure giornaliere lorde:

Importo medio annuo maneggio valori non inferiore a	619.748,28	1.549.370,70	3.098.741,39
Terza area	1,08	1,39	1,80
Seconda area	0,77	1,08	1,50

4. Guida automezzi.

In ragione delle gravose articolazioni dell'orario di lavoro, al personale addetto alla conduzione di automezzi per periodi non inferiori alle sei ore è corrisposta una indennità di € 4,40 giornaliera. L'indennità viene aumentata a € 6,60 per la conduzione di automezzi blindati.

5. Assistenza al magistrato in udienza.

Al dipendente impegnato per l'assistenza, con compiti di verbalizzazione, per l'attività svolta nelle udienze penali, civili, per l'attività del Pubblico ministero e del Giudice per l'udienza preliminare, viene corrisposta, a fronte dell'aggravio e della responsabilità, una indennità i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) per periodi da due a quattro ore € 8,47
- b) per periodi da quattro a sei ore € 12,10
- c) per periodi superiori alle sei ore € 15,73

L'indennità viene aumentata del 10% nell'ipotesi di verbalizzazione senza fonoregistrazione. Al dipendente impegnato per la chiamata delle cause all'udienza penale è corrisposta una indennità i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) per periodi da due a quattro ore € 5,78
- b) per periodi da quattro a sei ore € 7,51
- c) per periodi superiori alle sei ore € 9,24

6. Assistenza per l'audizione a distanza.

Al dipendente chiamato a svolgere le attività di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, delle disp. att. c.p.p. nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova, è corrisposta una indennità di € 86,32 per ogni esame effettivamente svolto.

Nell'ipotesi di impegno di più unità di personale l'importo va attribuito a ciascuna unità in misura proporzionale alla durata della prestazione.

7. Servizio relazioni con il pubblico.

Al personale addetto in via esclusiva agli uffici relazioni con il pubblico presso l'Amministrazione centrale e negli Uffici giudiziari con un numero di personale in organico non inferiore a 50 unità è attribuita una indennità di € 5,50 per ogni giornata di presenza sul lavoro.

8. Indennità di mansione per centralinisti non vedenti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 116 e delle indicazioni contenute nella circolare n. 84/1992 del Ministero del tesoro, ai centralinisti non vedenti è riconosciuta una indennità giornaliera nell'importo rideterminato in € 6,60.

9. Lavoro pomeridiano.

Nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni, la prestazione lavorativa, nell'ambito dell'orario di servizio, può avere inizio anche nelle ore pomeridiane a partire dalle h. 13.45 con anticipazione in orario antimeridiano di durata e collocazione diversificata al fine di garantire l'effettuazione dell'orario settimanale complessivo.

Nel periodo di effettiva prestazione lavorativa resa secondo dette modalità, il dipendente ha diritto a un'indennità sulla base di € 11,00 giornaliera per le giornate di effettivo servizio.

10. Interpretariato.

Al personale del Dipartimento per gli affari di giustizia che, nell'ambito delle relazioni internazionali, è chiamato a svolgere il servizio di traduzione simultanea in occasioni di incontri con delegazioni estere, è riconosciuta una indennità di € 15,00 per ogni ora di effettivo servizio. L'indennità viene attribuita per la particolare condizione di lavoro dovuta all'effettivo servizio di traduzione simultanea reso in occasione di incontri formali con delegazioni estere.

Le suddette indennità sono corrisposte solo per i giorni di effettiva presenza, quando ricorrono i presupposti e le condizioni indicati in premessa.

Le stesse sono cumulabili fino ad un massimo di due.

Posizioni organizzative D.A.P. – anno 2024

STRUTTURE	Unità	Importo unitario lordo dipendente	Importo lordo dipendente	Importo lordo stato (132,70)
Uffici di incarico superiore D.A.P.e P.R.A.P e Istituti Penitenziari ad incarico Superiore	159	1.900,00	302.100,00	400.886,70
Uffici di primo livello D.A.P e P.R.A.P e Istituti Penitenziari di primo livello	223	1.830,00	408.090,00	541.535,43
Uffici di secondo livello D.A.P - Istituti Penitenziari di secondo livello e Scuole ed Istituti di istruzione	172	1.760,00	302.720,00	401.709,44
Istituti Penitenziari di terzo livello	119	1.700,00	202.300,00	268.452,10
TOTALE	673		1.215.210,00	1.612.584,00

Da attribuire esclusivamente al personale dell'area dei funzionari che ricopra incarichi di particolare responsabilità, conferiti con provvedimento formale e da remunerare secondo quanto previsto nella sottoindicata tabella. Le indennità delle posizioni organizzative non sono cumulabili e non sono concedibili durante il periodo di assenza continua se superiore a 4 mesi.

Particolari posizioni di lavoro D.A.P. – anno 2024

Turnazioni

Si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del C.C.N.L. 2022-2024.

Per compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta un'indennità i cui valori sono stabiliti come segue:

- a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 15% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) CCNL 2022-2024;
- b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) CCNL 2022-2024;
- c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) CCNL 2022-2024;
- d) turno festivo infrasettimanale: maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) CCNL 2022-2024.

L'indennità è corrisposta per massimo 8 turni di cui massimo 4 turni notturni individuali mensili.

Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato e alla volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto all'indennità in parola.

Reperibilità

Si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del C.C.N.L. 2016-2018.

Per ogni turno di reperibilità è corrisposta la seguente indennità determinata ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 20:

	Importo
Turno di reperibilità di 12 ore - importo giornaliero lordo	22,10
Reperibilità (se inferiore a 12 ore) – importo orario	2,02

Max 6 turni individuali mensili complessivi (anche se effettuati in diversi Istituti o Servizi) di cui massimo 2 festivi.

Servizio disagiato

Si considerano sedi disagiate le strutture penitenziarie di: Gorgona cr, Mamone cr, Venezia ip, Porto Azzurro cr, Favignana cr.

Per ogni giorno di presenza lavorativa nelle suddette sedi € 13,00 lordi.

Si considerano, infine, sedi disagiate anche le strutture penitenziarie di: S. Gimignano cr, Volterra cr, Tolmezzo cc., Is Arenas Arbus cr, Belluno cc. e Aosta cc.

Per ogni giorno di presenza lavorativa nelle suddette sedi € 6,00 lordi.

Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti

Ai centralinisti non vedenti è riconosciuta ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e della circolare n.84/1992 del Ministero del Tesoro un'indennità di mansione giornaliera nell'importo rideterminato in euro 6,60.

Maneggio valori di cassa

	Lordo Giornaliero
Fino a € 2.065.828,00	4,70
Superiore a € 2.065.828,00 e fino a € 4.131.655,00	5,50
Superiore a € 4.131.655,00	6,50

L'indennità per il maneggio valori spetta soltanto al titolare cassiere, che in forza di provvedimento formale, è addetto in via continuativa al servizio di cassa che comporta il maneggio di denaro e valori o al suo sostituto, nominato con provvedimento formale, solo per le giornate di assenza del titolare. Deve essere inoltre stato reso il conto giudiziale.

Per gli Istituti e le Scuole l'indennità è prevista solo con autonomia contabile.

Materiale

	Lordo Giornaliero
Istituti con presenza detenuti al 31.12.2024 fino a 100 unità, nonché ai PRAP ed alle Scuole con autonomia contabile	3,82
Istituti con presenza detenuti al 31.12.2024 fino a 400 unità	4,24
Istituti con presenza detenuti al 31.12.2024 superiore a 400 unità, nonché al DAP e MV	4,68

L'indennità per il maneggio di materiale spetta soltanto al contabile titolare, che in forza di provvedimento formale è "responsabile della gestione del materiale".

Può essere corrisposta al suo sostituto, nominato con apposito provvedimento formale, solo per le giornate di assenza del titolare.

Requisiti necessari: provvedimento formale di nomina e conto giudiziale.

Servizio Protezione e prevenzione

L'indennità compete esclusivamente al "Responsabile della sicurezza" munito di provvedimento formale.

	Lordo Giornaliero
Istituti con presenza detenuti al 31.12. 2024 fino a 100 unità, nonché ai PRAP, alle Scuole ed alle Strutture formative e al Magazzino vestiario	4,98
Istituti con presenza detenuti al 31.12. 2024 fino a 400 unità	5,61
Istituti con presenza detenuti al 31.12. 2024 superiore a 400 unità, nonché al DAP	6,27

Guida automezzi

In ragione delle gravose articolazioni dell'orario di lavoro, al personale addetto alla conduzione di automezzi blindati per periodi non inferiori alle sei ore è corrisposta una indennità di € 6,60 giornaliera.

Responsabile dell'esecuzione dei progetti socio – trattamentali

SEDI	Istituti di I° livello.,+ PRAP + D.G. DET. e TRATTAMENTO	Istituti di II° livello	Istituti di III° livello.
Importo a progetto	€ 150,00 per max n. 3 progetti	€ 150,00 per max n. 2 progetti	€ 150,00 per max n. 1 progetto

Il premio va attribuito al Responsabile del progetto. Qualora il progetto preveda più responsabili, il premio sarà equamente ripartito in ragione delle unità.

Indennità di mansione “Servizio navale”

L'indennità compete agli assistenti tecnici, appartenenti alle ex figure professionali di comandante, direttore di macchina e conduttore di motori navali nella misura di € 6,00 lordi per ogni giorno di effettiva navigazione.

Indennità per responsabilità

- relativa alla direzione degli Istituti di Istruzione con compiti di direzione.

Somma annua lorda di 4.000,00 pro-capite (mensile lorda € 333,33).

Detta indennità non è cumulabile con le eventuali funzioni di capo area. In tal caso è liquidata l'indennità meglio retribuita.

Le suddette indennità sono corrisposte solo per i giorni di effettiva presenza e sono cumulabili fino ad un massimo di due. Ove si verificano le condizioni per il diritto a più di due indennità vengono liquidate quelle meglio retribuite.

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2024

L'indennità per il pagamento delle posizioni organizzative è da attribuire al personale dell'Area dei Funzionari che ricopra incarichi di particolare responsabilità conferiti con provvedimento formale.

È corrisposta in misura annua a chi effettivamente svolge la funzione – titolare o sostituto – incaricato di volta in volta con provvedimento formale.

Le indennità non sono tra loro cumulabili.

Posizioni Organizzative	Importo
Sede Centrale	64.500
Uffici Minorili	336.600
Uffici EPE	304.100
Totale lordo dipendente	705.200
Oneri c/amm.ne (32,70%)	230.600
TOTALE	935.800

**POSIZIONI ORGANIZZATIVE SEZIONI SEDE
CENTRALE**

Ufficio	N. Posizioni	Importo unitario	Totale
----------------	---------------------	-----------------------------	---------------

Sezioni Uffici Sede Centrale	39	1.500	58.500
Responsabile Polo Tecnico	4	1.500	6.000
TOTALE	43		64.500

POSIZIONI ORGANIZZATIVE SERVIZI MINORILI

POSIZIONI	N. Posizioni	Importo unitario	Totale	Servizi
-----------	--------------	------------------	--------	---------

Centri Giustizia Minorile

Responsabile amm.vo contabile	11	1.500	16.500	Tutti
Responsabile servizio tecnico	11	1.500	16.500	
Responsabile area amm.vo gestionale	11	1.500	16.500	
	33		49.500	

Strutture Gruppo 1

IPM	10	4.000	40.000	Palermo Acireale Bologna Cagliari Catanzaro Firenze Caltanissetta Pontremoli Potenza Treviso
Responsabile area trattamentale	17	1.400	23.800	Roma Milano Torino Catania Airola Bari Nisida Palermo Acireale Bologna Cagliari Catanzaro Firenze Caltanissetta Pontremoli Potenza Treviso
Responsabile area amm.vo-gestionale	17	1.400	23.800	
Responsabile area amm.vo - contabile	17	1.400	23.800	
USSM	11	3.500	38.500	Roma Milano Napoli Palermo Catania Firenze Catanzaro Bari Torino Bologna Brescia
Responsabile area trattamentale	11	1.400	15.400	
Responsabile area amministrativa	11	1.400	15.400	
	94		180.700	

Strutture Gruppo 2

USSM	7	3.000	21.000	Ancona Cagliari Genova Venezia Caltanissetta Lecce L'Aquila
USSM/CPA/CDP	1	3.000	3.000	Sassari
USSM/CPA/Comunità	1	3.000	3.000	Reggio Calabria
Responsabile area trattamentale	9	1.400	12.600	
	18		39.600	

Strutture Gruppo 3

USSM	9	2.500	22.500	Bolzano Campobasso Perugia Potenza Messina Taranto Trento Trieste Salerno
CPA	3	2.500	7.500	Catania Napoli Roma
CPA/Comunità	1	2.500	2.500	Bologna
Comunità	1	2.500	2.500	Catanzaro
	14		35.000	

Strutture Gruppo 4

CPA/CDP	3	2.000	6.000	Genova Salerno Lecce
CDP	1	2.000	2.000	Santa Maria C.V.
	4		8.000	

Funzionario che sovrintende alle attività del servizio annesso	8	1.400	11.200	CPA Torino Milano Ancona Palermo L'Aquila CDP Nisida Palermo Comunità Reggio Calabria
	8		11.200	

Responsabile area contabile di sede con funzionario delegato attivo con fondi gestiti	9	1.400	12.600	USSM: Roma Campobasso Lecce USSM/CPA: Roma L'Aquila Ancona Reggio Calabria
	9		12.600	CDP: Santa Maria C.V.

TOTALE	180		336.600	
---------------	------------	--	----------------	--

**POSIZIONI ORGANIZZATIVE
UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA**

POSIZIONI	N. Posizioni	Importo unitario	Totale
------------------	---------------------	-------------------------	---------------

UFFICI INTERDISTRETTUALI

Area I - Affari Generali	11	1.500	16.500
Area II - Misure e sanzioni	11	1.500	16.500
Area III - Contabilità	11	1.500	16.500
Area IV – Coordinamento interdistrettuale	11	1.500	16.500
	44		66.000

UFFICI DISTRETTUALI

Area I - Affari Generali	18	1.500	27.000
Area II - Misure e sanzioni	18	1.500	27.000
Area III - Contabilità	18	1.500	27.000
	54		81.000

UFFICI LOCALI

Area I - Affari Generali (1° e 2° livello)	36	1.400	50.400
Area II - Misure e sanzioni (Tutti)	45	1.400	63.000
Area III – Contabilità Padova Siena Livorno Foggia Avellino Taranto Trapani Siracusa Messina Agrigento Novara Viterbo Cosenza	13	1.400	18.200
	94		131.600

SEZIONI DISTACCATE

Responsabile sezione	17	1.500	25.500
	17		25.500

TOTALE	209		304.100
---------------	------------	--	----------------

Particolari posizioni di lavoro D.G.M.C. – anno 2024

Turnazioni

Si applica la disciplina dell'art. 20 del C.C.N.L. 2022-2024

Per compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta un'indennità i cui valori sono stabiliti come segue:

- per turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6.00 e le 22.00): maggiorazione oraria del 15% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) CCNL 2022-2024;
- per turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) CCNL 2022-2024;
- per turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) CCNL 2022-2024;
- per turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) CCNL 2022-2024

L'indennità è corrisposta per massimo 8 turni di cui massimo 4 turni notturni individuali mensili.

Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato e alla volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto all'indennità in parola.

Reperibilità

Si applica la disciplina dell'articolo 20 del CCNL Funzioni Centrali 2016 – 2018.

Per ogni turno di reperibilità è corrisposta la seguente indennità determinata ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 20:

	Importo lordo
Turno di reperibilità di 12 ore	22,10
Turno di reperibilità inferiore a 12 ore (importo orario)	2,02

L'indennità è corrisposta per massimo 6 turni individuali mensili di cui massimo 2 festivi.

Maneggio valori

L'indennità per il maneggio valori spetta soltanto al titolare cassiere che, in forza di provvedimento formale è addetto, in via continuativa al servizio cassa che comporti maneggio di denaro e valori o al suo sostituto, nominato con provvedimento formale solo per le giornate di assenza del titolare.

	Lordo giornaliero
fino a 2.065.828	4,70
superiore a 2.065.828	5,50

Materiale

L'indennità per il maneggio del materiale spetta soltanto al titolare che in forza di provvedimento formale è responsabile, in via continuativa, della gestione del materiale o al suo sostituto, nominato con provvedimento formale solo per le giornate di assenza del titolare.

	Importo lordo
Importo giornaliero	3,82

Indennità di mansione per i centralinisti non vedenti

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 e della Circolare n. 84/1992 del Ministero del Tesoro, ai centralinisti non vedenti è riconosciuta un'indennità giornaliera nell'importo rideterminato in euro 6,60.

Servizio Protezione e prevenzione

Compete esclusivamente al Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione munito di provvedimento formale.

	Importo lordo
Importo giornaliero	4,98

Indennità per responsabilità

Relativa agli Uffici locali.

L'indennità compete esclusivamente a Funzionari delle Professionalità di servizio sociale con compiti di direzione e non è cumulabile con le eventuali funzioni di capo area.

	Lordo annuo
1° livello: Bolzano Macerata L'Aquila Padova Udine Siena Terni Livorno Taranto Messina Vercelli Siracusa Agrigento Cuneo Campobasso Trapani Nuoro Frosinone Mantova Modena Massa Foggia Pavia Caserta Alessandria Viterbo Novara	4.000
2° livello: Bergamo Forlì Avellino Varese Cosenza Brindisi Oristano Latina Teramo	3.500
3° livello: Imperia Matera Pistoia Prato Ragusa Benevento Crotone Savona Treviso	3.000

Le suddette indennità sono corrisposte solo per i giorni di effettiva presenza e sono cumulabili fino ad un massimo di due. Ove si verificano le condizioni per il diritto a più di due indennità vengono liquidate quelle meglio retribuite.

Posizioni organizzative UCAN Riepilogo onere complessivo			
Ufficio	N. Posizioni	Importo unitario	Totale
Art. 6 punto 1 lett. a)	25	2.582,28	64.557,00
Art. 6 punto 1 lett. b)	30	1.807,60	54.228,00
Art. 6 punto 1 lett. c)	58	1.200,00	69.600,00
Totale loro dipendente			188.385,00
Oneri amm.ne (32,7%)			61.801,90
Totale + Oneri			249.986,90

Particolari posizioni di lavoro Amministrazione degli Archivi Notarili - Anno 2024

a) Maneggio valori

Importo annuo non inferiore ad euro	619.748,28	1.549.370,70	3.098.741,39
Importo indennità giornaliera lorda area funzionari	1,29	1,68	2,19
Importo indennità giornaliera lorda area assistenti	0,90	1,29	1,81

b) Turnazione

Si applica la disciplina prevista dall'art. 20 del C.C.N.L. 2022-2024.

Per compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, comunque circoscritta al solo turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00), al personale turnista è corrisposta una indennità i cui valori sono stabiliti come segue: maggiorazione oraria del 15% della retribuzione base mensile.

Gli importi dell'indennità sono rapportati alla retribuzione base mensile di cui all'art. 29 del C.C.N.L. 2022-2024, individuati per l'intero anno di riferimento e non soggetti a conguaglio a seguito di futuri rinnovi contrattuali.

L'indennità è corrisposta per un numero massimo di 8 turni mensili.

Le prestazioni di lavoro straordinario, quelle connesse ai recuperi di servizio non prestato e alla volontaria flessibilità dell'orario d'obbligo non comportano il diritto all'indennità in parola.

